



## AVVERTENZE

### 1) Coniuge a carico

La deduzione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51/annue, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione di cui all'art. 10-bis del Tuir (\*).

### 2) Figli a carico

Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51 annue, al lordo degli oneri deducibili (\*): i figli, compresi i figli naturali i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età)

**L'ammontare delle deduzioni spettanti va ripartito tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà dichiararne la misura percentuale (100% se ne usufruisce da solo; altra diversa misura se la deduzione è ripartita con altri soggetti).**

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.

la mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:

- a) quando l'altro genitore è deceduto;
- b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;
- c) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

I lavoratori extracomunitari sono tenuti ad allegare lo stato di famiglia rilasciato dal comune se nella relativa anagrafe i figli di detti lavoratori sono effettivamente iscritti, ovvero un'equivalente documentazione validamente formata nel paese di origine tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese di origine.

### 3) Altre persone a carico

Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annue (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili (\*), indicati all'art. 433 del c.c. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

**L'ammontare delle deduzioni spettanti va ripartito tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà dichiararne la misura percentuale (100% se ne usufruisce da solo; altra diversa misura se la deduzione è ripartita con altri soggetti).**

### 4) Validità

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In assenza la dichiarazione avrà effetto anche per i periodi d'imposta successivi.

### 5) Reddito complessivo

La somma dei redditi posseduti dal contribuente in periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d'appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dall'attività di lavoro autonomo.

Sottraendo dal reddito complessivo le deduzioni si ottiene il reddito imponibile.

### 6) Lavoratori extracomunitari

Il DI n. 269/2003, all'art. 21 (come modificato dalla legge di conversione n. 326/2003) ha stabilito (vedi A.E. circ. n. 22, 8.6.2004) che ai fini di controllo, il diritto alla deduzione per figli a carico di cittadini extracomunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto d'imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal Consolato Italiano nel Paese di origine.

-----  
(\* ) Ai fini del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni nonché dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica.